



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 14 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Renato Vaerini** (tessera FISE 011285)

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 15/06/15, con allegata produzione documentale, il Sig. Renato Vaerini veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), in relazione alla espressione "*Prima o poi ti troverò da solo*", dallo stesso utilizzata intorno alle ore 8:30 del 4 febbraio 2015 all'interno del Circolo Ippico "*La Rusticana*" nei confronti del Sig. Daniele Cuva, tesserato segnalante;
- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- nessuna memoria o documento perveniva alla Segreteria del Tribunale Federale nel termine stabilito dal citato comma 1 dell'art. 47 Reg. Giust.;
- all'udienza dell'8 giugno è comparso il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, che ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sanzione



Federazione Italiana Sport Equestri

della sospensione da ogni carica o incarico federale per giorni 30 e dell'ammenda di € 2.000,00;

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust. costituiscono illeciti disciplinari “[...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati” essendo altresì sanzionabile “ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo” (comma 2, lett. a));
- alcun dubbio sussiste con riguardo all'ascrivibilità del caso di specie a tale previsione regolamentare;
- invero, le testimonianze delle persone informate sui fatti hanno confermato che l'espressione contestata è stata pronunciata con tono minaccioso ed espressione dura del volto;
- tali rilievi, eccezion fatta per la generica negazione formulata in sede di processo verbale di interrogatorio (peraltro non assistita da materiale atto a provare l'estraneità dai fatti), non risultano contestati dall'incolpato;
- gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria in ordine ai fatti che hanno seguito l'episodio *de quo* – che la Procura esclude possano assumere rilevanza disciplinare autonoma – appaiono altresì utili a confermare il carattere minatorio dell'azione perpetrata dal Vaerini;

TENUTO CONTO

- che la sanzione richiesta dalla Procura, appare adeguata alla fattispecie oggetto d'esame, nonché proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse ai sensi dell'art. 4 Reg. Giust.;

APPLICA

al Sig. Vaerini, in epigrafe generalizzato, la sanzione della **sospensione da ogni carica o incarico federale per giorni 30 e dell'ammenda di € 2.000,00**, incaricando la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore



Federazione Italiana Sport Equestri

Federale e al Sig. Vaerini, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 14 settembre 2015.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia